

STATI UNITI**Corte Suprema, *opinion* nella causa *Federal Communications Commission, et. al. v. AT&T*, No. 25-406, 608 U.S. __ (2026) del 4 giugno 2026; in merito all'emissione da parte della FCC di ordini esecutivi che comportino il pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione delle norme sulle comunicazioni**

19/06/2026

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata in favore di una autorità amministrativa indipendente – la *Federal Communications Commission* (più oltre FCC, agenzia indipendente che regola le comunicazioni) – chiarendo diversi rilevanti profili concernenti i poteri di tale agenzia in relazione alla facoltà di emettere ordini esecutivi nei confronti delle società che comportino il pagamento di somme a titolo di sanzioni per la violazione di disposizioni inerenti alle comunicazioni elettroniche.

Più in dettaglio, la Corte Suprema ha respinto a larga maggioranza (8-1) i ricorsi presentati da AT&T e Verizon con i quali, tra le diverse doglianze, era stata sollevata questione di costituzionalità in merito alla procedura adottata dalla FCC per l'imposizione di sanzioni nei casi di violazione delle leggi federali in materia di comunicazioni. Nello specifico, i giudici supremi hanno stabilito che la procedura in base alla quale l'agenzia emette gli ordini esecutivi – attraverso i quali dichiara una società responsabile di una violazione di norme imperative, imponendole il pagamento di una sanzione pecuniaria – non viola il diritto ad un processo con giuria, garantito dal Settimo Emendamento.

La controversia si era determinata a seguito dell'emissione da parte della FCC di due ordini, resi nei confronti di AT&T e Verizon, con i quali erano state imposte sanzioni per illegittimo trattamento dei dati personali della clientela pari, rispettivamente, a 57 e 47 milioni di dollari. La Corte d'Appello competente per il Quinto Circuito aveva accolto il ricorso di AT&T, annullando l'ordinanza dell'agenzia federale; mentre la Corte d'Appello del Secondo Circuito si era invece risolta a respingere il ricorso presentato da Verizon. I giudici supremi, con un'*opinion* redatta da *Chief Justice* Roberts, hanno stabilito che il Settimo Emendamento garantisce il diritto ad un processo con giuria e che tale diritto riguarda «la totalità dei procedimenti, indipendentemente dalla tipologia, nei quali devono essere definiti diritti». Tuttavia, hanno affermato i giudici, il Settimo Emendamento non precisa il momento nel quale può avvenire il processo con giuria. In proposito, ha osservato la Corte, gli ordini assunti dall'agenzia sono legittimi fintanto che è garantita la possibilità che gli stessi siano sottoposti a riesame, in un secondo momento, da parte di una giuria. Al riguardo, hanno diffusamente chiarito i giudici, gli ordini emessi dalla FCC nei confronti delle società non obbligano al pagamento delle sanzioni: è il Dipartimento di Giustizia che, nel caso in cui le aziende non versino l'ammontare quantificato, ha l'onere di avviare un procedimento presso un tribunale federale ai sensi della *sec.*

504 (47 U.S.C.) e «dimostrare la fondatezza delle proprie accuse dinnanzi ad una giuria». In sostanza, poiché gli ordini della FCC possono essere successivamente sottoposti al giudizio di un tribunale federale, che decide valendosi di una giuria, è pienamente legittima la relativa emissione nei confronti delle società.

In tale prospettiva, i giudici hanno respinto l'argomentazione principale delle ricorrenti, vale a dire che le società dovrebbero avere diritto ad un processo con una giuria prima dell'emissione dei provvedimenti esecutivi da parte dell'autorità delle comunicazioni (e di agenzie con analoghi poteri), poiché gli stessi sono in ogni caso suscettibili di produrre danni reputazionali alle aziende coinvolte. Su tale profilo, la maggioranza ha osservato che la reputazione di una parte nell'ambito di un procedimento può essere lesa «già nella fase preliminare di un processo», o anche solamente nel caso in cui si riceva una semplice denuncia, e ciò non può in ogni caso rappresentare un profilo critico in relazione all'applicazione del Settimo Emendamento.

* * *

L'*opinion* in oggetto è reperibile [qui](#).

Andrea Giannaccari